



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E TERRITORIO
SETTORE TRASPORTI

Palazzo Arnaldi Dalla Torre – Contrà SS. Apostoli, 18 - 36100 VICENZA
Codice Fiscale e Partita IVA 00496080243

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI VICENZA E IL COMUNE DI _____ PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI
DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI.**

PREMESSO CHE

L'art. 139, comma 2, lett. c) del d. lgs. 112/1998, assegna alle Province in materia di istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, fra l'altro, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, non precisando nulla in materia di trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti le scuole superiori; l'art. 138, comma 2, della L.R. n.11/2001, riconferma la lettera del d. lgs. 112/1998; tale normativa statale e regionale, che non specifica a chi competa il servizio del trasporto degli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio, ha reso da diversi anni la materia oggetto di confronto legislativo a livello nazionale, regionale e locale, sia per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze, che per l'assunzione degli oneri relativi; nelle more di un chiarimento definitivo sulla competenza in materia da parte della Regione Veneto, e conformemente agli orientamenti giurisprudenziali che nel tempo si sono determinati, questa Provincia da alcuni anni ha assunto l'onere finanziario che il servizio in parola comporta, instaurando rapporti di collaborazione – per la concreta organizzazione del servizio – con i Comuni di residenza degli studenti, al fine di valorizzare la maggiore conoscenza degli enti comunali delle singole situazioni, delle necessità e delle conseguenti possibili soluzioni;

ATTESO CHE

- al fine di ottimizzare l'intervento e definirne più puntualmente le modalità, si ritiene opportuno formalizzare i rapporti con le Amministrazioni comunali disponibili a collaborare;
- tale l'attività di collaborazione infatti, consente l'attuazione di interventi snelli ed adeguati, in considerazione dei contatti diretti ed immediati che i servizi comunali intrattengono con l'utenza, in uscita dagli istituti secondari inferiori di competenza comunale, e quindi già conosciuta dai servizi comunali di istruzione e socio-assistenziali;
- venendo a concretarsi l'intervento provinciale in argomento nella assunzione dell'onere economico riferito al trasporto scolastico di studenti diversamente abili, lo stesso intervento deve essere rapportato alle effettive situazioni di disagio ed alla distanza tra sede di residenza e sede dell'istituto scolastico frequentato;

LA PROVINCIA DI VICENZA E IL COMUNE DI _____ CONCORDANO

ART.1 - Principi generali

Il presente Accordo tra Provincia e Comune per l'erogazione del trasporto scolastico di studenti diversamente abili frequentanti gli istituti scolastici secondari superiori, prevede la collaborazione di tipo amministrativo atta a garantire la medesima efficacia e coerenza istituzionale dell'intervento.

ART. 2 - Campo di applicazione e modalità

La Provincia assumerà tutti gli oneri finanziari riferiti al trasporto scolastico di studenti diversamente abili, che verrà effettuato dal Comune, con le seguenti modalità:

- all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, il servizio comunale competente invierà al Servizi Trasporti della Provincia la documentazione e ogni informazione relativa ai casi di studenti residenti sul territorio comunale che necessitano del trasporto scolastico in questione, unitamente ad un preventivo di massima sul costo del trasporto a favore degli stessi studenti per l'intero anno scolastico;
- la Provincia, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvederà alla corresponsione del 30% dell'importo presentato a preventivo dal Comune;
- al termine dell'anno scolastico, entro e non oltre 30 gg. dalla presentazione di rendicontazione sui costi effettivamente sostenuti, la Provincia provvederà a liquidare al Comune l'importo complessivo.

ART.4 - Criteri di quantificazione dell'intervento provinciale

La quantificazione dell'intervento economico sarà effettuato dal Comune sulla base delle spese effettivamente sostenute per il trasporto del/degli studenti aventi diritto al servizio di trasporto scolastico dalla sede di residenza alla sede dell'istituto scolastico frequentato per i giorni di frequenza. Questa Provincia si riserva, peraltro, ogni ulteriore approfondimento in merito.

ART.5 – Durata

Il presente Accordo ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti, e sino a quando eventuale nuova legislazione non definisca diversamente le competenze in materia.

Fatto, letto e sottoscritto

Vicenza, _____

PER IL COMUNE

PER LA PROVINCIA DI VICENZA

L'Assessore ai Trasporti

Cristiano Sandonà